

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 141/47/2012

Svolgimento del processo

Nel ricorso ritualmente depositato il ricorrente lamenta di aver ingiustamente ricevuto la cartella di pagamento notificata in data 19/5/2011 dell'importo complessivo di €36.115,25 comprensivo di sanzioni ed interessi, emesso ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 per carente versamento dell'imposta Irpef, in seguito al controllo della dichiarazione Mod.Unico 2008 relativo all'anno di imposta 2007.

Il ricorrente ritiene che il credito dichiarato sia corretto in quanto derivante da eccedenze di versamento di anni precedenti, espone di avere ricostruito gli importi versati dagli anni precedenti già dal 2002, mentre l'Ufficio non ha mai comunicato l'esistenza dei maggiori crediti esistenti, e, visto il tempo trascorso, l'unico modo per ottenere un utilizzo delle somme risultava essere la presentazione della dichiarazione integrativa nel marzo 2010, relativa al mod. 2009, periodo di imposta 2008. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.

In data 11/6/2012 si costituisce l'ufficio sostenendo di avere emesso correttamente l'atto oggetto del presente giudizio, infatti i maggiori crediti indicati non trovano conferma dalle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti, l'Ufficio aveva provveduto all'invio delle comunicazioni di maggior credito per gli anni di imposta 2003 e 2004, ma il contribuente non ha prodotto la documentazione necessaria a provare e giustificare tali maggiori crediti, ed ha cercato di recuperare tali crediti troppo tardi e non seguendo la procedura corretta, l'Ufficio ha già dovuto rigettare l'istanza di autotutela ed emettere poi l'atto oggetto del presente giudizio. Conclude chiedendo la conferma del proprio operato con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è del tutto fondato e può essere accolto solo in parte.

Il ricorrente accortosi della situazione emergente a suo favore ma non debitamente utilizzata a tempo debito con le modalità prescritte dalla legge, ha cercato di raggiungere il risultato sperato utilizzando il sistema della dichiarazione integrativa, oltre i termini in relazione agli anni 2003 e 2004. Oltre l'irregolarità e non tempestività della procedura utilizzata, si deve aggiungere che in ogni caso i maggiori crediti determinati non sarebbero documentati, come chiaramente evidenziato anche nelle memorie dell'Ufficio, pertanto il ricorso sul punto non può essere accolto. Si deve però osservare che il ricorrente che ha agito in modo non conforme alla norma, riteneva sia pure erroneamente, di essere nel giusto infatti è di tutta evidenza che la dichiarazione sarebbe stata esaminata con individuazione di eventuali irregolarità, quindi si deve ritenere provato il comportamento in buona fede del ricorrente che porta ad escludere l'irrogazione delle sanzioni pur confermando la debenza dell'imposta e dei relativi interessi. Sussistono giusti motivi per compensare le spese vista la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge in parte il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni. Spese compensate.